

COMUNE DI CARCOFORO

ORDINANZA NR. 7

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la legge 225/1992 e s.m.i. all'art. 3 (**Attività e compiti di protezione civile**), al comma 1, recita: *“Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al contrasto e al superamento l'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2. All'art. 15 (**Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco**), al comma 3, recita: *“Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.”*,*

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. all'54 (**Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale**) al comma 4 recita: *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”*

- Considerati gli straordinari eventi atmosferici che si sono verificati nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2020, interessanti anche il territorio del Comune di Carcoforo;

- Ricontrato che nei punti in cui sono presenti guadi lungo i corsi d'acqua Rio Trasinera, Rio Giovanchera, Rio Massero, si è accumulato materiale solido che deve necessariamente essere rimosso, al fine di consentire il regolare deflusso delle acque;

- Ricontrato altresì che sul guado sul rio Massero occorre con urgenza provvedere ad eseguire il consolidamento della sottomurazione;

- Considerata la necessità di provvedere, prevenendo e/o eliminando il pericolo che minaccia l'incolumità pubblica;

- Sentita l'impresa individuale Quazzola Massimiliano, corrente in Carcoforo (VC), Località Presa, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori necessari;

- Visto il preventivo presentato dall'impresa individuale Quazzola Massimiliano ammontante ad € 2.500,00 oltre all'IVA 22%;

- Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- Vista la L. 225/1992 e s.m.i. “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;

- Atteso che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

- all'impresa individuale Quazzola Massimiliano, corrente in Carcoforo (VC), Località Presa, di eseguire lo sgombero dei materiali solidi depositati in prossimità dei guadi presenti lungo i corsi d'acqua Rio Trasinera, Rio Giovanchera, Rio Massero, oltre di eseguire sul guado del Rio Massero il consolidamento della sottomurazione;

DISPONE

- la notifica della presente ordinanza all'impresa Quazzola Massimiliano, corrente in Carcoforo (VC), Località Presa - la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;
- che alla spesa complessiva di € 2.500,00 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 3.050,00 venga data idonea copertura finanziaria nel bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

RENDE NOTO

1. l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente ordinanza sarà sanzionato a mente delle norme vigenti, per le opere doverose non eseguite si provvederà d'Ufficio a maggiori spese del trasgressore.

2. che contro la presente Ordinanza è ammessa la proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità del D.P.R. 24 Novembre 1971 n° 1199.

Si dà mandato alle Forze dell'Ordine di far rispettare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Comunale, 27 ottobre 2020.

Il Sindaco
f.to Vittorio Bertolini

Impresa Individuale Quazzola Massimiliano
Località Presa
13029 ALTO SERMENZA -VC-
Data,

Firma per ricevuta: